

## AGEVOLAZIONI

### **Attività nei centri storici: dal 18.11 le istanze per il contributo a fondo perduto**

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

### **SUPERBONUS: COME FUNZIONA E COME OTTIMIZZARE L'AGEVOLAZIONE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 59, comma 1, D.L. 104/2020](#) riconosce un **contributo a fondo perduto** ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle **zone A o equipollenti** dei **comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana** che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, **abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri**:

- per i **comuni capoluogo di provincia**, in numero almeno **tre volte superiore** a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i **comuni capoluogo di città metropolitana**, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Con il [Provvedimento Prot. n. 0352471/2020 del 12.11.2020](#) l'Agenzia delle Entrate ha definito il **contenuto informativo**, le **modalità** e i **termini di presentazione dell'istanza** per il riconoscimento di tale contributo; istanza che potrà essere presentata a decorrere **dal prossimo 18 novembre e fino al 21 gennaio 2021**.

Il contributo spetta ai soggetti che ne hanno diritto, a condizione che **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019**.

Per i soggetti che svolgono **autoservizi di trasporto pubblico non di linea** l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni interessati di cui al citato [articolo 59, comma 1](#) del decreto.

Per quanto riguarda le informazioni che devono essere riportate nell'istanza, il Provvedimento in esame dispone che andrà indicato:

- il **codice fiscale del soggetto**, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- il **codice fiscale del legale rappresentante** del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un **erede** che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, **il codice fiscale del de cuius**;
- l'indicazione se i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono **inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro** oppure sono **superiori a 1 milione di euro**;
- l'indicazione se il **soggetto richiedente ha iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019**, barrando la relativa casella;
- l'indicazione se il soggetto richiedente **esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 59** del decreto barrando la relativa casella;
- l'ammontare del fatturato e dei **corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019**, realizzati nelle zone interessate, nonché il codice catastale dei predetti comuni. A tal fine nelle istruzioni alla compilazione dell'istanza viene riportato **l'elenco dei Comuni interessati con il relativo codice catastale**;
- **l'Iban del conto corrente** intestato al soggetto richiedente il contributo;
- la **firma e la data** di sottoscrizione dell'istanza;
- il **codice fiscale** dell'eventuale **soggetto incaricato** della trasmissione telematica dell'istanza.

**L'ammontare del contributo** è determinato applicando alla **differenza** tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del **mese di giugno 2020** e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del **corrispondente mese del 2019**, una delle seguenti percentuali:

- **15%** per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori a euro 400.000**;
- **10%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000**;
- **5%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a euro 1.000.000**.

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo **non inferiore a euro 1.000** per le persone fisiche e a **euro 2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche; tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal **1° luglio 2019**.

Quanto alle modalità di **trasmissione dell'istanza**, il Provvedimento dispone che l'istanza venga predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un **servizio web** disponibile nell'area riservata del portale **“Fatture e Corrispettivi”** del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e può essere trasmessa **direttamente** dal richiedente o **tramite un**

**intermediario** con delega di consultazione del **Cassetto fiscale** del richiedente ovvero al **servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche** o dei loro duplicati informatici del portale Fatture e corrispettivi.

A seguito della presentazione dell'istanza l'Agenzia rilascia:

- una **prima ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti;
- una **seconda ricevuta** (entro 7 giorni dalla ricevuta di presa in carico) che, a seguito di controlli volti a valutare l'esattezza e la coerenza dei dati contenuti nell'istanza con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, attesta **l'accoglimento dell'istanza** ai fini del pagamento, ovvero lo scarto dell'istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.

Nel caso in cui **l'istanza sia stata accolta ai fini del pagamento** (con il rilascio della seconda ricevuta) **non è possibile trasmettere ulteriori istanze**, mentre è consentita la presentazione di una **rinuncia**.

Le **ricevute** sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione “**ricevute**” della **propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate** (“*la mia scrivania*”) e nella sezione “*Consultazione degli invii effettuati*” dell'applicazione web predisposta per l'invio (portale “*Fatture e Corrispettivi*”). In aggiunta viene comunque **inviata anche una pec**.

L'erogazione del contributo è effettuata mediante **accredito sul conto corrente identificato dall'Iban indicato nell'Istanza**, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.